



COMUNE DI BIANZANO

Via Chiesa, 7 - 24060 BIANZANO (BG) tel. 035814001 fax 035816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

Rep. 381

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Addì 14 del mese di Febbraio 2013 nella sede municipale di Bianzano

TRA

Il Sig. SUARDI GIOVANNI nato a Spinone dei Castelli il 03/07/1938 domiciliato in Bianzano Via Degli Orti, 4 codice fiscale SRD GNN 38L03 I916Q - Comodante -

E

La Sig.ra VITALI MARILENA nata a Trescore Balneario il 26/04/1974 che in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bianzano, domiciliato per la carica presso il Comune di Bianzano, agisce in nome e per conto del Comune a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2013 esecutiva a tutti gli effetti di legge - comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1 - Il Sig. SUARDI GIOVANNI (d'ora in poi chiamato comodante), in qualità di proprietario dell'immobile bene, consegna al Sig. VITALI MARILENA (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene:
Immobile posto a piano terra in Piazza Nuova n.ro 19 - 19/A contraddistinto al mappale n.ro 778 foglio n.ro 9 Comune Censuario di Bianzano.

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente aUfficio postale a servizio e beneficio di tutta la comunità di Bianzano, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3 - La durata è fissata in mesi dodici con decorrenza dal 01 gennaio 2013 e scadenza il 31 dicembre 2013.
Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigere la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

4- Il comodatario, in deroga a quanto stabilito dall'art.1803 del c.c., si obbliga a versare al comodante, quale corrispettivo per l'uso dei locali ricevuti in comodato, la somma annua di € 1.200,00 da versarsi anticipatamente in due rate semestrali.

5 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può cedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

6 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per colpa sua da perdite di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

7 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

8- Sono a carico del comodatario le spese di manutenzione e gestione ordinaria dei locali dati in comodato; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.

9- Il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

10- Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

11- E' fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

11 – Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Bianzano li 14/02/2013

Il comodante

[Handwritten signature of the landlord]



Il comodatario

IL SINDACO
VITALI MARILENA
[Handwritten signature of the tenant]



Registrato a Clusone il 1 MAR 2013
al N. 514 Serie 3
Con € 67,00
Per delega del direttore

IMPIEGATO
FEDERICA
Funzione Provinciale
[Handwritten signature]